

RIUNIONE PERIODICA

Articolo 35 del Decreto Legislativo 81 del 2008

In riferimento a quanto definito dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 81 del 2008 il datore di lavoro deve indire una volta all'anno una **riunione periodica per discutere dei problemi inerenti alla sicurezza aziendale.**

Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il **datore di lavoro** o un suo rappresentante (DL);
- il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)**;
- **medico competente**, ove nominato (MC);
- il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il **documento di valutazione dei rischi (DVR)**;
- l'**andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria**;
- i **criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI**;
- i **programmi di informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;
- **obiettivi di miglioramento della sicurezza** complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione può aver luogo **in occasione di eventuali significative variazioni** delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la **programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie** che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Al termine della riunione deve essere redatto un **verbale** che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

Articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008

L'**addestramento** in materia di sicurezza sul lavoro viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore.

L'**addestramento** è l'**attività di esercitazione pratica** che permette ai lavoratori di apprendere l'uso corretto e in sicurezza di: attrezzature, macchine, impianti, sostanze chimiche nei processi lavorativi e dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI).

Può essere previsto un **addestramento dei lavoratori specifico anche per lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari.**

La Legge 215/2021 ha convertito il Decreto Legge 146/2021 apportando variazioni al Decreto Legislativo 81/2008.

Tra queste modifiche, approfondiamo le novità introdotte nell'art. 37 con riferimento all'attività di **addestramento** dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

Il comma 5 dell'art.37 è stato così modificato: “L'addestramento viene **effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro**. L'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. **Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato**”.

Inoltre, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede tra le gravi violazioni la “mancata formazione ed addestramento”, con relativa sospensione e previsione di una somma aggiuntiva, ai fini della revoca, dell'importo di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

A seguito delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/08, l'addestramento dei lavoratori deve essere **tracciato e verbalizzato in appositi registri**, anche informatizzati.

Tale novità legislativa di allinea con quanto richiesto dalle norme sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS), di prevedere per ogni attività di formazione, informazione e addestramento un registro della formazione dei lavoratori.

L'articolo 37, inoltre, specifica i momenti in cui deve avvenire l'addestramento:

- **costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione** qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- **trasferimento o cambiamento di mansioni;**
- **introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.**

Ricordiamo che l'**addestramento** dei lavoratori sull'uso di DPI classificati di terza categoria, è un **obbligo** a carico del Datore di Lavoro indicato all'art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/08.